
# ALLEGATO "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICII
IN DIRITTO DI PROPRIETA' (Art. 31, commi 45^/50^ della Legge 23.12.1998, n. 448).
Oggi, il giorno, in, davanti a me Notaio sono comparse l
seguenti parti che, senza la presenza dei testimoni avendovi previamente rinunciato, convengono tra d
loro quanto segue:
Il/La Sig./ra
Viain qualità di proprietario/a dell'alloggio sito
in, Via, n, realizzato nel lotto n del P.E.E.P; identificato
al catasto del Comune di Castiglione della Pescaia (GR) al F, Mappale, Sub
* (eventuali altri)
e
Il Dott il quale non agisce in proprio ma i
nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Castiglione della Pescaia (GR), con sede Strad
Provinciale del Padule n. 3 – 58043 Castiglione della Pescaia (GR) C.F./ P.IVA 00117100537, in qualità d
, incarico attribuitogli con
conferitigli dall'art. 107, comma 3^, lettera "c", del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, ed all' uop
incaricato, per questo atto, in attuazione della deliberazione C.C. n in data, esecutiva a
sensi di legge, e del provvedimento dirigenziale n del, che ha autorizzato la stipulazion
del presente atto e che viene allegato allo stesso quale parte integrante e sostanziale;
PREMESSO CHE
- il/la Sig./Sig.racon nota datata, pervenuta con protocollo comunal
ndel, ha presentato al Comune di Castiglione della Pescaia (GR) istanza per ottenere l
cessione del diritto di proprietà pro-quota, ai sensi dell'art. 31, commi 45 e seguenti, della L. 448/1998
s.m.I., dell'area oggetto di intervento di Edilizia, ubicata in
;
- che l'area oggetto di istanza sopra citata, ubicata nel Comune di Castiglione della Pescaia
via/piazza/località; è compresa nel Piano per l'Edilizia Economica Popolare, ex L
167/1962, denominato:, ed approvato dalla Regione
Toscana/Comune di Castiglione della Pescaia, con apposito Atto n del
Tale area, originariamente censita al C.T. del Comune di Castiglione della Pescaia al Foglio n
particella/e n./nndi superficie pari a mq, fu concessa in Diritto di Superficie a
, ai sensi dellal'art. 35 della L. 865 del 1971, con Convenzione Rogito
registrato a, ile trascritto ail
Erisulta essere meglio censita all'ex UTE della Provincia di Grosseto, Catasto Terreni (CT)7Catast



dicembre 1998, articolo 31, commi dal n. 45 al n. 50, qui richiamata per intero, che consente la trasformazione del Diritto di Superficie in Diritto di Proprietà, secondo le modalità ed i criteri dalla stessa stabiliti,

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n del	sono state fissate le modalità da
seguire per dette Cessioni ed è stato approvato lo schema di Convenzi	one - Tipo previsto dall'articolo 31,
comma n. 46 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998;	
- che il/la sig./ra in qualità di titolare della proprie	età superficiaria della sopra indicata
unità immobiliare urbana, si sono dichiarati disponibili a versare al C	Comune di Castiglione della Pescaia
(GR), il corrispettivo stabilito dall'Ufficio Patrimonio dello	stesso Ente, in euro
();	
- che il/la sig./ra spettano complessivi n /1000	( millesimi) millesimi di
proprietà, come dalla stessa meglio dichiarato con Dichiarazione Sostitu	ativa di Atto di Notorietà sottoscritta
dallo stesso soggetto interessato, di cui al protocollo Comunale n.	del

TUTTO CIÒ PREMESSO E APPROVATO DAI COMPARENTI PER FARE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, FRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

# ART.1 - Trasformazione da concessione in diritto di superficie a cessione in proprietà delle aree

1.Il Comune di Castiglione della Pescaia (GR), in forza del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.
31, commi 45^ – 50^ della legge 23.12.1998, n. 448;
CEDE
al/alla Sig./.ra, nato/a a, il,
C.F.=;
CHE ACCETTA
il diritto di proprietà, piena ed esclusiva - limitatamente e relativamente alla propria quota millesimale
dell'alloggio ovvero dell'immobile adibito a e relative pertinenze (per un
valore complessivo di millesimi) - sull'area catastalmente individuata - al momento del citato rogito
Notaio Dott, in data, di concessione
del diritto di superficie - al Foglio, particella, di cui al tipo mappale
, approvato, sulla quale sono state costruite le predette unità
immobiliari secondo le caratteristiche e le dimensioni indicate nel P.E.E.P. e nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche e tecniche stabilite in detto atto.
Mediante la cessione del diritto di proprietà dell'area – in pro-quota – si realizza la "trasformazione" secondo
quanto contenuto nella normativa sopra richiamata – del diritto superficiario originariamente concesso. Ciò
comporta l'acquisto della niena ed esclusiva proprietà oltre che delle unità immobiliari sopra descritte, anche

comporta l'acquisto della piena ed esclusiva proprietà oltre che delle unità immobiliari sopra descritte, anche delle loro pertinenze e consistenze condominiali, nel loro attuale stato di fatto e di diritto, di consistenza e di manutenzione, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, accessioni e pertinenze, oneri, servitù attive e passive di qualsiasi specie.

Ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di

Ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Castiglione della Pescaia (GR) ha rilasciato il certificato di destinazione urbanistica dell'area (che si allega sotto la lettera "..."), nel quale viene dichiarato che dalla data di rilascio di detto certificato, ad oggi, non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici relativi all'area oggetto della presente convenzione.

## ART.2 - Sostituzione obbligazioni convenzionali

Il Comune di Castiglione della Pescaia (GR) ed il/la Sig./Sig.ra ......dichiarano di sostituire le obbligazioni di cui alla convenzione originaria, come trasferite all'acquirente in forza dell'Atto di Assegnazione/vendita sopra citato, con quelle di cui alla presente Convenzione redatta relativamente e

limitatamente alle unità immobiliari di proprietà del/della Sig./Sig.ra, come sopra descritte, con esonero per il Sig. Conservatore dei registri Immobiliari di Grosseto di ogni
responsabilità a riguardo.
Il Comune di Castiglione della Pescaia (GR) ed il/la Sig./Sig.rapertanto
danno atto che i reciproci rapporti, per il periodo di seguito indicato, sono disciplinati dalle disposizioni che
seguono.
seguono.
ART.3 - Corrispettivo per la trasformazione da concessione del diritto di superficie a cessione in
proprieta' delle aree
Le parti convengono che il corrispettivo quantificato, ai sensi del comma 47^ e secondo le modalità del
comma 48 del citato articolo 31 della legge 448/98 e ss.mm.ii., in conformità a quanto deliberato con atti
C.C. n dele autorizzato con Determinazione Dirigenziale n in data è
pari a €(euro).
Pertanto il/la Sig./Sig.ra
Pescaia la somma di €, alla data di stipula della presente convenzione di "trasformazione"
del diritto, come da quietanza n in data della Tesoreria Comunale di Castiglione della
Pescaia, in conformità alle disposizioni di cui al DL 223/2006 conv. Legge 248 dell'11.08.2006 e
precisamente, da verificare in sede di rogito notarile.
Ovvero:
Il/la Sig./Sig.ra ha versato al Comune di Castiglione della
Pescaia la somma di €, quale prima rata del corrispettivo come sopra
quantificato, alla data di stipula della presente convenzione di "trasformazione" del diritto, come da
quietanza n in data della Tesoreria Comunale di Castiglione della Pescaia,
in conformità alle disposizioni di cui al DL 223/2006 conv. Legge 248 dell'11.08.2006 e precisamente
, da verificare in sede di rogito notarile.
(eventuale) Vista la richiesta di rateizzazione previa stipula di apposite polizza fideiussoria a garanzia, il/la
Sig./Sig.ra si obbliga a versare al Comune di Castiglione della
Pescaia la residua somma pari a € in numero 4 rate
annuali oltre all'applicazione degli interessi legali a partire dalla seconda rata, secondo le seguenti scadenze:
<ul> <li>25% da versare entro la data di stipula dell'atto di riscatto;</li> </ul>
<ul> <li>25% entro 90 giorni dalla data di stipula dell'atto di riscatto;</li> </ul>
<ul> <li>25% entro 180 giorni dalla data di stipula dell'atto di riscatto;</li> </ul>
<ul> <li>25% entro 270 giorni dalla data di stipula dell'atto di riscatto.</li> </ul>
- 23/0 Chilo 2/0 giorni dana data di supula den atto di fiscatto.
A garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi assunti il/la Sig./Sig.ra
A garanzia dei corretto ed esatto adempiniento degli obblighi assunti il/ia Sig./Sig.ra  presenta idonea fidejussione bancaria/assicurativa della
presenta idenca indejussione vancaria/assicurativa dena II.

del di €, pari all'importo rateizzato a favore del Comune di Castiglion
della Pescaia.
Nel caso di ritardato od omesso versamento delle singole rate il/la Sig./Sig.ra, autorizza il Comune di Castiglione della Pescaia a disporre nel modo più ampio dell
suddetta fidejussione fino alla concorrenza dell'importo dovuto, salva la ripetizione di eventuali spese che
Comune di Castiglione della Pescaia avesse a sostenere.
La suddetta fidejussione è valida fino al e sarà rinnovata automaticamente di ann
in anno fino a quando non ne venga autorizzato lo svincolo da parte del Comune di Castiglione della Pesca
ed è esigibile a semplice richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, del Comune medesimo.
Del pari il Comune di Castiglione della Pescaia potrà procedere allo svincolo parziale di detta fidejussion
sulla base dei versamenti che verranno effettuati dal/dalla Sig./Sig.ra e suoi aven causa.
Ferma restando la responsabilità degli obblighi assunti, fino a che non venga corrisposta l'intera somm
dovuta al Comune di Castiglione della Pescaia, il/la Sig./Sig.ra si obbliga, ne
caso di cessione degli immobili, ad inserire negli atti di vendita le clausole sopra indicate, relative all
dilazione di pagamento ed agli obblighi assunti con la presente convenzione, con l'impegno di dat
comunicazione al Comune di Castiglione della Pescaia dell'avvenuto trasferimento a terzi e dell'inseriment
di tali clausole nei relativi atti.
ART.4 <b>Obbligazioni e durata della convenzione</b>
ART.4 <b>Obbligazioni e durata della convenzione</b> Vengono mantenute valide e inalterate le pattuizioni, non incompatibili con il presente atto, contenute nella
ART.4 <b>Obbligazioni e durata della convenzione</b> Vengono mantenute valide e inalterate le pattuizioni, non incompatibili con il presente atto, contenute nella originaria convenzione ex-art. 35 L.865/71 e successive modifiche ed integrazioni - con cui è stato concesso
ART.4 <b>Obbligazioni e durata della convenzione</b> Vengono mantenute valide e inalterate le pattuizioni, non incompatibili con il presente atto, contenute nella originaria convenzione ex-art. 35 L.865/71 e successive modifiche ed integrazioni - con cui è stato concesso
ART.4 <b>Obbligazioni e durata della convenzione</b> Vengono mantenute valide e inalterate le pattuizioni, non incompatibili con il presente atto, contenute nella originaria convenzione ex-art. 35 L.865/71 e successive modifiche ed integrazioni - con cui è stato concesso il diritto di superficie nel lotto
ART.4 <b>Obbligazioni e durata della convenzione</b> Vengono mantenute valide e inalterate le pattuizioni, non incompatibili con il presente atto, contenute nella originaria convenzione ex-art. 35 L.865/71 e successive modifiche ed integrazioni - con cui è stato concesso il diritto di superficie nel lotto
ART.4 <b>Obbligazioni e durata della convenzione</b> Vengono mantenute valide e inalterate le pattuizioni, non incompatibili con il presente atto, contenute nella originaria convenzione ex-art. 35 L.865/71 e successive modifiche ed integrazioni - con cui è stato concesso il diritto di superficie nel lotto
ART.4 <b>Obbligazioni e durata della convenzione</b> Vengono mantenute valide e inalterate le pattuizioni, non incompatibili con il presente atto, contenute nella originaria convenzione ex-art. 35 L.865/71 e successive modifiche ed integrazioni - con cui è stato concesso il diritto di superficie nel lotto
ART.4 Obbligazioni e durata della convenzione  Vengono mantenute valide e inalterate le pattuizioni, non incompatibili con il presente atto, contenute nella originaria convenzione ex-art. 35 L.865/71 e successive modifiche ed integrazioni - con cui è stato concesso il diritto di superficie nel lotto
ART.4 Obbligazioni e durata della convenzione  Vengono mantenute valide e inalterate le pattuizioni, non incompatibili con il presente atto, contenute nella originaria convenzione ex-art. 35 L.865/71 e successive modifiche ed integrazioni - con cui è stato concesso il diritto di superficie nel lotto
ART.4 Obbligazioni e durata della convenzione  Vengono mantenute valide e inalterate le pattuizioni, non incompatibili con il presente atto, contenute nella originaria convenzione ex-art. 35 L.865/71 e successive modifiche ed integrazioni - con cui è stato concesso il diritto di superficie nel lotto
ART.4 Obbligazioni e durata della convenzione  Vengono mantenute valide e inalterate le pattuizioni, non incompatibili con il presente atto, contenute nella originaria convenzione ex-art. 35 L.865/71 e successive modifiche ed integrazioni - con cui è stato concesso il diritto di superficie nel lotto
ART.4 Obbligazioni e durata della convenzione  Vengono mantenute valide e inalterate le pattuizioni, non incompatibili con il presente atto, contenute nella originaria convenzione ex-art. 35 L.865/71 e successive modifiche ed integrazioni - con cui è stato concesso il diritto di superficie nel lotto

prevista dalla medesima per le cessioni successive alla prima;

b) all'importo così rivalutato sarà aggiunta la quota relativa al corrispettivo versato per l'acquisizione del diritto di proprietà, di cui ai precedenti artt., stabilito ai sensi del comma 48 dell'art 31 della L. 448/1998.

Conseguentemente il prezzo di cessione dell'unità immobiliare, oggetto del presente Atto, alla data odierna, viene stabilito in Euro.................(Euro...................).

I prezzi di cessione sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione. Ove gli assegnatari intendano in futuro cedere i loro alloggi, dovranno informare a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC il Comune, che, con propria delibera di Giunta Comunale stabilirà il prezzo massimo di rivendita con comunicazione da trasmettersi entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, applicando il metodo di revisione dei prezzi sopra stabilito. Decorso il termine di anni 20 (venti) gli alloggi ed accessori saranno liberamente alienabili a qualunque titolo (es. permuta, vendita, etc.) , senza alcun vincolo.

### ART. 6 Requisiti soggettivi assegnatari/locatari

Nei primi 10 (dieci) anni di durata della presente convenzione, per ogni trasferimento successivo al primo della proprietà degli alloggi – qualora detto trasferimento avvenga nei primi 5 (cinque) anni dal primo contratto di acquisto – è richiesto il possesso dei requisiti dell'assegnatario/proprietario dell'alloggio ed i componenti il suo nucleo familiare di cui alle norme in vigore relative alle assegnazioni aree P.E.E.P., a cui viene fatto espresso rinvio.

Qualora il trasferimento della proprietà degli alloggi successivo al primo, avvenga dal 6° (sesto) al 20° (ventesimo) anno di vigenza della presente Convenzione, l'assegnatario/proprietario dell'alloggio ed i componenti il suo nucleo familiare debbono possedere i seguenti requisiti:

- avere la residenza anagrafica nel Comune di Castiglione della Pescaia ove è ubicato l'immobile da acquistare, ovvero di stabilire la residenza anagrafica nel Comune di Grosseto ove è ubicato l'immobile da acquistare entro diciotto mesi dall'acquisto.

Nei primi 10 (dieci) anni di durata della presente convenzione, l'assegnatario/proprietario e relativo nucleo familiare ha l'obbligo di concedere in locazione l'alloggio (e relative pertinenze) ad affittuari in possesso dei requisiti di cui al norme in vigore relative alle assegnazioni aree P.E.E.P., a cui viene fatto espresso rinvio, contratto/i siano stipulati nei primi cinque anni dal primo contratto di acquisto qualora il/i relativo/i dell'alloggio. Per il/i contratto/i stipulato/i dopo cinque anni dal primo contratto di acquisto dell'alloggio è previsto che l'assegnatario/proprietario debba locare l'alloggio soltanto a chi abbia la residenza anagrafica nel Comune Castiglione Pescaia è l'alloggio. di della ove ubicato

### ART. 7 Criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione

Il canone annuo di locazione di ciascuna unità immobiliare è determinato ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia di locazione.

I canoni annui successivi saranno aggiornati sulla base delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

# ART. 8 Trasferimento o locazione degli alloggi convenzionati

In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti, e successivamente i loro aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del/della Sig./Sig.ra.....relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione.

In caso di vendita dell'immobile costruito sull'area oggetto del presente atto il/la Sig./Sig.ra.....si impegna a rendere note all'ebentuale acquirente,sin dagli impegni preliminari, le condizioni previste dalla presente Convenzione.

Negli atti di trasferimento degli alloggi devono essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare la presente Convenzione e si impegna a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni in essa contenute.

Le clausole di cui al comma precedente devono essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

Fotocopia autenticata dell'Atto di vendita sarà inviata dal venditore al Comune di Castiglione della Pescaia (GR), per lettera raccomandata o PEC dopo ogni trasferimento.

In caso di inadempienza sarà applicata nei confronti del venditore una sanzione pecuniaria pari al 5% (cinque per cento) del prezzo di vendita delle unità immobiliari cedute, al momento dell'alienazione.

La durata del rapporto di locazione relativa agli alloggi convenzionati non può essere inferiore a quella prevista dalle disposizioni in vigore in materia di locazione degli immobili urbani ad uso abitativo e loro successive modifiche ed integrazioni.

I relativi contratti di locazione devono rispettare le clausole che discendono dall'applicazione del comma precedente e dell'art. 5 con specifica approvazione per iscritto di esse, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

Negli atti di locazione deve essere inserito il divieto di sub-locazione totale dell'immobile con assunzione a carico del locatario ed in solido al sub-locatario di una penale convenzionale in caso di sub locazione pari all'intero contributo di cui all'art. 185 della L.R.T 65/2014 e s.m.i.

#### ART. 9 Durata della Convenzione

 obblighi dalla stessa previsti per l'intero periodo di durata, il tutto senza alcun obbligho per le parti al termine della scadenza sopra detta.

# ART. 10 Sanzioni a carico dei soggetti inadempienti

Ai sensi dell'art. 18 – comma 5 – del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.e dell'art. 187 - comma 3 - della L.R.T 65/2014 e s.m.i., ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nella per la parte eccedente, la nullità può essere fatta valere dal Comune di castigliane della Pecaia (GR) o da chiunque ne abbia interesse.

#### ART. 11 Varie e fiscali

L'area oggetto, pro quota, del trasferimento, è considerata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni relativa ragione, azione, pertinenza ed accessione, servitù attive e passive così come competono al Comune di Castiglione della Pescaia (GR) in forza dei suoi titoli e del suo possesso ed al riguardo le parti fanno espresso riferimento agli atti di provenienza da ritenersi come qui integralmente trascritti e riportati.

Il Comune di Castiglione della Pescaia (GR) alienante garantisce che l'area in oggetto è tuttora di sua libera ed assoluta proprietà edisponibilità, completamente esente da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli del diritto di proprietà, oneri reali in genere.

La proprietà di quanto in contratto si consegue dalla parte acquirente con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione con i conseguenti effetti utili ed onerosi.

La presente Convenzione verrà registrata e trascritta a cura e spese del/la Sig./ra ......

Del presente atto verrà data opportuna pubblicità presso l'Agenzia del Territorio di Grosseto – Servizio Pubblicità Immobiliare.

Il Comune di Castiglione della Pescaia (GR) rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale eventualmente nascente dal presente contratto.

Il/La Sig./ra ......, non può ottenere altro immobile in proprietà dalle Amministrazioni o dagli Enti indicati nella L.865/71, e successive modifiche ed integrazioni, o, comunque, costruiti con il contributo e con il concorso dello Stato o di altri Enti Pubblici, salvo quanto eventualmente espressamente consentito.

#### ART. 12 Risoluzione delle controversie

Per ogni controversia inerente il presente Atto che dovesse insorgere le Parti dichiarano e concordano di adire L'Autorità Giudiziaria del Foro di Grosseto.

Il presente atto verrà annotato a margine della trascrizione della convenzione a rogito del Notaio
Dr, in data rep.rio n, sopra citata, trascritta in data
Servizio Pubblicità Immobiliare – di Grosseto da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.
Il presente Atto sarà annotato a margine della Trascrizione dell'atto a Rogito del Dott
Notaio
del
Il testo del presente Atto viene letto da me Notaio
(in carica), le Parti le quali, nel dichiararlo conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono interamente.
Luogo
Firma per il Comune di Castiglione della Pescaia (GR)
Firma del/i Soggetto/i interessato/i
Firma del Notaio
o Firma del segretario Comunale (in carica)